



SCHEDA DI CORREZIONE

SCUOLA DI LEGGE

Candidato:

Data: ATTO CIVILE N. 1

Voto: 15

Indicazioni:

<p>COERENZA E LOGICITA' ESPOSITIVA</p>	<p>Non sufficiente. L'elaborato redatto dalla candidata difetta dal punto di vista della logicità. La trattazione non affronta gli snodi risolutivi della traccia e le tematiche centrali. Nel caso di specie era necessario innanzitutto provvedere alla qualificazione del rapporto contrattuale instaurato tra le parti al fine di identificare la disciplina applicabile all'inadempimento nel caso di specie (appalto di servizi avente ad oggetto una prestazione continuativa). Ciò avrebbe permesso di esaminare con maggiore accuratezza la presenza dei requisiti richiesti al fine di sentire pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento e poter, infine, sollevare la questione relativa alla nullità della clausola penale e quindi dedurre in ordine al risarcimento del danno.</p>
<p>FORMA E CHIAREZZA ESPOSITIVA</p>	<p>Non del tutto sufficiente. La candidata redige un elaborato migliorabile dal punto di vista della prosa e della tecnicità linguistica. Una maggiore elevatezza terminologica conferisce, infatti, una maggiore professionalità all'atto giuridico. Attenzione nella scelta dei modi verbali con particolare riferimento all'utilizzo del congiuntivo.</p>
<p>RIGORE METODOLOGICO</p>	<p>Non sufficiente. L'atto svolto dalla candidata è migliorabile sotto molteplici punti di vista. Innanzitutto, bisogna assolutamente evitare di inserire riferimenti a cose, luoghi e persone che non siano dettati dalla traccia, in quanto possono essere considerati elementi identificativi in grado di penalizzare anche il miglior elaborato. Dal punto di vista della struttura, si poteva evitare, nel caso di specie, di suddividere in sottoparagrafi la parte in fatto preferendo una trattazione più discorsiva. Quanto alla parte in diritto, buona la suddivisione della trattazione in sottoparagrafi titolati in maniera tale da ricondurre i vari aspetti trattati sotto diversi capitoletti. Purtroppo, però, la candidata ha invertito l'ordine di trattazione delle tematiche inficiando la logicità dell'elaborato stesso e, di conseguenza, la sua persuasività. Con riferimento alle preclusioni probatorie, si consiglia di inserire un accenno, senza riferimenti fattuali, alle eventuali istanze probatorie di tipo testimoniale (cfr. formulario pubblicato nell'area riservata). Attenzione altresì alla criticità derivante dall'allegazione della CTU evidenziata nel suo compito e alla procura che difetta di alcuni elementi essenziali.</p>



<p>CONOSCENZA FONDAMENTI TEORICI</p>	<p>Non sufficiente. La candidata dimostra di non aver centrato perfettamente le tematiche principali oggetto della trattazione. Nel caso di specie sarebbe stato opportuno e giuridicamente raffinato qualificare il contratto di vigilanza come un contratto di appalto di servizi avente ad oggetto una prestazione continuativa, al fine di poter applicare, in virtù del richiamo operato dall'art. 1677 c.c., la disciplina specifica dell'art. 1564 c.c. con la conseguenza che, ai fini della risoluzione del contratto, oltre alla gravità dell'inadempimento, fosse richiesta la menomazione della fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti: elemento importante da valorizzare nel caso di specie, data la continuità della prestazione oggetto del contratto. Si poteva, inoltre, valorizzare la presunzione di colpa in capo al debitore che rileva in maniera importante in ordine all'onere probatorio. Peraltro, la lettura palesa una possibile confusione concettuale legata alla responsabilità di Beta per l'inadempimento contrattuale rispetto a quella del vigilante. A tal proposito si evidenzia come <u>non appare del tutto corretto</u> addebitare la responsabilità di Beta <u>esclusivamente</u> per il fatto dell'ausiliario ai sensi dell'art. 1228 c.c. In via d'azione, infatti, il riferimento al 1228 c.c. risulta inutile dato che tale responsabilità è attratta dal più generale inadempimento ex art. 1218 c.c. Casomai, sarebbe più utile in via d'eccezione per il caso in cui il mio debitore opponesse l'esclusiva ascrivibilità dell'inadempimento all'ausiliario: in questo caso, infatti, il riferimento al 1228 c.c. sarebbe utile a fondare la responsabilità del mio debitore. Quanto poi al capitolo dedicato alla trattazione della nullità della clausola penale, i contenuti sono eccessivamente superficiali dato che la maggior parte della trattazione riprende e valorizza elementi in fatto non approfonditi invece gli aspetti giuridici legati alla irrisorietà. Per completezza, si rinvia alla lettura dell'elaborato svolto pubblicato nell'area riservata.</p>
<p>CONCRETEZZA DELLE SOLUZIONI</p>	<p>Non sufficiente. Le conclusioni sono concettualmente corrette seppure la formulazione non rispetti l'ordine necessario e siano formulate in maniera non precisa dal punto di vista della tecnicità. Si consiglia di prendere visione dell'atto svolto. Attenzione, inoltre, alla preventiva argomentazione di tutto quanto venga riportato nelle conclusioni: nel caso di richiesta di risarcimento del danno, deve essere dedicato un apposito capitolo argomentativo in ordine alla prova degli stessi.</p>
<p>INTERDISCIPLINARIETA' TECNICHE DI PERSUASIONE</p>	<p>Non sufficiente. Le criticità sopra esposte influiscono in maniera importante sulla persuasività dell'atto difensivo.</p>

Giudizio

Non Sufficiente.

L'elaborato formulato dalla candidata è sicuramente migliorabile dal punto di vista della forma, della logicità espositiva e della coerenza argomentativa.

I contenuti giuridici devono essere maggiormente approfonditi e lineari nella loro esposizione. Infatti, l'apparato argomentativo non è del tutto centrato rispetto alle questioni oggetto della traccia: si consiglia, a tal fine, di porre maggiore attenzione nella fase di sviluppo del ragionamento al fine di evitare errori concettuali e scelte strategiche non condivisibili dal punto di vista della trattazione.

Per completezza, ai fini dell'esame, si consiglia di prendere visione dell'elaborato svolto pubblicato nell'area riservata.

Come detto, inoltre, evitare di inserire elementi fattuali non dettati dalla traccia.